

VERBALE N. 9 DELL'ADUNANZA DEL 4 MARZO 2021

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere Alessandro Graziani, nonché i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrìci, Donatella Cere', Paolo Voltaggio, Lucilla Anastasio, Donatella Carletti, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Carla Canale, Andrea Pontecorvo, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addressi, Cristina Tamburro.

Giuramento avvocati

- Sono presenti: Avvocato Edoardo ALBERTARIO, Avvocato Azzurra BAGGIERI, Avvocato Vittoria BAISTROCCHI, Avvocato Laura BELFIORE, Avvocato Domenica Naike CASCINI, Avvocato Erica CIANCHI, Avvocato Antonio COLELLA, Avvocato Giulia CORDARO, Avvocato Isabella CURCIO, Avvocato Chiara D'AMBROSIO, Avvocato Valerio Giuseppe DANIELE, Avvocato Michele DE MARINIS, Avvocato Beatrice DEGLI ABBATI, Avvocato Violante DI FALCO, Avvocato Silvia DI GIOIA, Avvocato Francesca DI LAZZARO, Avvocato Gennaro DI MARTINO, Avvocato Carlo DI SILVESTRO, Avvocato Mattia FONTANA, Avvocato Federico FRAZZINI, Avvocato Corrado GALLO, Avvocato Matteo GENNARELLI, Avvocato Clarissa GIANNACCARI, Avvocato Gabriele GIOVAGNORIO, Avvocato Augusta IANNINI, Avvocato Francesca Maria LEO, Avvocato Francesca LUPI, Avvocato Manfredi MARCIANTE, Avvocato Marco MEIATTINI, Avvocato Antonio MELFI, Avvocato Lorenzo MINOTTI, Avvocato Elisa MORCIANO, Avvocato Claudia PAGLIARI, Avvocato Gaia PEZZULLO, Avvocato Sara PICCIRILLI, Avvocato Vincenzo PIRO, Avvocato Andrea PISANO, Avvocato Silvia RIGA, Avvocato Valerio RIZZO, Avvocato Ludovica SCOZZESE, Avvocato Veronica SILVI, Avvocato Maria Chiara TOTA, Avvocato Alessandro TRAPANESE i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Galletti, prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Giuramento Praticanti Abilitati

- Sono presenti i praticanti avvocati abilitati dottori: Geldi ADDARIO, Daria CONTI, Sara CRESCENZI, Matilde MANTINEO, Micol MARINO, Arianna MEROLLA, Lucrezia PIETROLUCCI, Chiara RANALDO, Daria SCIARRA, Giulia SERRAO, Maria Chiara SICARI, Loreta VENETTACCI i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Galletti, prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di praticante avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta in data 26 febbraio 2021 dal Segretario Generale della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma Sost. P.G. Dott.ssa Emma D'Ortona con la quale chiede la massima diffusione presso gli Iscritti del Bando di

selezione per 12 tirocini formativi da svolgersi presso la Procura medesima.

Le domande, per i candidati che saranno in possesso dei requisiti richiesti, dovranno essere inviate entro il 25 marzo 2021 a personale.pg.roma@giustizia.it corredate dei documenti richiesti.

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 2 marzo 2021, con la quale comunica l'ulteriore proroga del termine al 2 febbraio 2022 per l'iscrizione all'Albo dei cassazionisti per la presentazione delle domande degli Avvocati in possesso dei requisiti secondo la previgente normativa, abrogata dalla L. 247/2012 entrata in vigore il 2 febbraio 2013.

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito ed i canali istituzionali. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota della Presidenza del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 2 marzo 2021 con la quale trasmette la nota illustrativa (nonchè bozza del modulo di autocertificazione) esplicativa della procedura da seguire per la raccolta e la verifica dei dati di pertinenza dei Consigli degli Ordini delle istanze che perverranno in materia di richiesta del titolo di specialista per comprovata esperienza da inviare al C.N.F. a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento.

Il Consiglio prende atto, disponendo la pubblicazione sul sito e sui canali di comunicazione istituzionali.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla richiesta di patrocinio morale e uso del logo pervenuta dall'Associazione Avvocati per il Lavoro per il convegno che si terrà il 16 marzo 2021 in modalità webinar sul tema "Il lavoro agile - misure di emergenza o nuova flessibilità?".

Il Consiglio approva.

- Il Presidente Galletti comunica che sin dalla primissima mattinata del 2 marzo 2021 si sono verificati delle interruzioni nei sistemi ministeriali coordinati dalla D.G.S.I.A. Per l'effetto è risultato impossibile qualsiasi accesso ai sistemi informativi dei Settori Civile e Penale da parte dei colleghi. Soltanto alle ore 18.22, il Dipartimento Comunicazione dell'Ordine reperiva una comunicazione email del Supporto Sistemico della predetta Direzione, mediante la quale veniva confermato il malfunzionamento (che si distribuisce). Riferisce che il Sistema sembra, da ultimo, aver ripreso parzialmente la propria funzionalità nel tardo pomeriggio del successivo giorno 3 marzo 2021 e, in modo più stabile, nella tarda mattinata seguente. Comunica che nulla è dato sapere in ordine ai depositi medio tempore effettuati dai colleghi e, sul punto, manca allo stato ogni informativa da parte del Ministero. Tale carenza di informazioni ufficiali, che dovrebbero essere invece affidate alla pubblicazione sul sito ministeriale del PST (Portale Servizi Telematici), è ancora più grave se si considera che essa -oltre che doverosa forma di pubblicità legale - è l'unica prova che consente al difensore di ottenere una rimessione in termine nel caso in cui il blocco abbia reso impossibile il deposito e/o lo studio degli atti e documenti di giudici e controparti, con la conseguente impossibilità di materiale predisposizione ed invio della relativa difesa nel termine assegnato.

Interviene il Consigliere Minghelli il quale crede che si debba intervenire decisamente, anche in risposta alla comunicazione della Procura che consente il deposito cartaceo, ma non si assume responsabilità su eventuali iniziative di terzi che contestino la tardività di un deposito o quant'altro. Riferisce che è dovere di chi governa l'informatizzazione indicare le date in cui il sistema non ha funzionato e rimettere automaticamente in termini chiunque avesse atti in scadenza.

Interviene il Consigliere Conti, chiedendo di essere delegata dal Consiglio ad occuparsene e riferire alla prossima adunanza.

Il Presidente Galletti, a tal fine, propone di inviare la presente comunicazione e delibera al Ministro della Giustizia, alla D.G.S.I.A. e al Consiglio Nazionale Forense, affinché si sollecitino gli Uffici a fornire una corretta e tempestiva informazione in ordine alle oramai troppo frequenti interruzioni, con chiara indicazione sui tempi di ripristino e/o di esaurimento delle lavorazioni dei depositi eventualmente pendenti.

Il Consiglio approva la proposta del Presidente e delega ad occuparsi del problema relativo al settore penale il Consigliere Conti.

- Il Presidente Galletti comunica di aver partecipato all'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario presso la Corte dei Conti il 26 febbraio 2021 in occasione della quale ha pronunciato il discorso che si riporta integralmente:

“Ill.mo Sig. Presidente Miele,

Ill.mo Signor Procuratore Silvestri,

Ill.mi Componenti del Consiglio di Presidenza,

Colleghe e Colleghi,

Autorità tutte,

intervengo oggi quale Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma e, dunque, rappresentante della famiglia forense romana e distrettuale, per portare i saluti e la stima profonda di tutta l'Avvocatura Romana nei confronti dei Magistrati della Corte dei Conti per l'impegno ed i risultati conseguiti, realmente ottenuti e spesso senza inopportuno clamore giornalistico, malgrado le ben note difficoltà dovute soprattutto alla carenza di mezzi adeguati. Tra l'altro, l'attività è proseguita alacramente in epoca Covid 19 attraverso strumenti telematici e interventi normativi che hanno consentito la trattazione di giudizi di responsabilità e pensionistici.

Voi, signori Magistrati contabili, avete esercitato, con il determinante contributo delle forze dell'ordine (e, specialmente, della Guardia di Finanza), in maniera particolarmente incisiva la funzione di controllo della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici e di preziosa garanzia delle Casse pubbliche ex artt.100 e 103 cost.

Si tratta evidentemente di una funzione di alta valenza costituzionale; una funzione sociale di freno, anche preventivo, agli eventuali illeciti della Pubblica Amministrazione: bisognerebbe conferire ancora maggiori poteri e maggiori controlli a questa nobile e faticosa Istituzione, nell'interesse dello Stato e dei cittadini, stante la reale incidenza correttiva dell'azione di controllo e l'efficace e faticosa valenza preventiva e dissuasiva, oltre che recuperatoria, dell'azione di responsabilità nei confronti di tante situazioni di diffusa illegalità all'interno della P.A.

In altra occasione ho già avuto modo di ricordare che nel 218 a.c. la lex Claudia interdiceva ai senatori ogni attività lucrosa di tipo commerciale e che, a partire dal 123, era vietato agli stessi di partecipare agli appalti pubblici, salvo che per le forniture sacre. Tali concetti, oggi ripresi ed ampliati per tutti i funzionari pubblici dalle recenti discipline in materia di lotta alla corruzione, andrebbero sapientemente ribaditi e divulgati in contesti istituzionali e convegnistici incentrati sull'etica pubblica.

E' infatti necessaria, oggi più che mai, una più rigorosa spinta alla moralizzazione sociale, come evidenziano periodici fatti di malaffare, vagliati dalle varie magistrature e dalla stessa Corte dei conti e che l'emergenza Covid 19 potrebbe accentuare. A tal proposito, occorrerà verificare insieme la concreta applicazione del c.d. scudo erariale: il riferimento è all'art. 21, D.L. 76 del 2020 (conv. in L. 120/2020), che ha limitato, sia pure a tempo, la responsabilità amministrativo-contabile al solo dolo (ma solo, e con forte anomalia, per le condotte commissive).

La funzione attribuita alla Corte dei Conti negli ultimi anni si è rivelata ancora più pregnante proprio in ragione dell'accentuarsi di fenomeni che hanno scosso l'opinione pubblica e che costituiscono oggetto di numerose indagini giudiziarie intese ad accertare e punire inaccettabili sprechi, e dunque danni erariali, che integrano reati, ledono le casse pubbliche e offendono i cittadini.

La crisi economica che vive il nostro Paese, soprattutto a seguito di questa pandemia Covid 19, esige

ormai un esame ancor più analitico dei costi della Pubblica Amministrazione, finalizzata alla loro riduzione e all'individuazione di tutte le condotte illecite e dannose meritevoli di sanzione.

Una politica economica, che si spera sarà auspicabilmente intrapresa dal nuovo Governo e che si prefigga di far uscire il Paese dalla morsa della depressione ha bisogno, oltre che di coraggiose linee guida da parte della politica più competente, anche di una Magistratura contabile che svolga al contempo funzione d'indirizzo correttivo, di severo controllo e di doveroso recupero dei danni arrecati alle casse pubbliche da funzionari e amministratori pubblici infedeli, distinguendo sempre la pronuncia sull'applicazione della legge dalle conseguenze sul bilancio che spetta al Parlamento eventualmente sanare nel senso che l'interpretazione della norma non può essere condizionata dagli effetti sul bilancio.

Ci sia consentito ricordare, tra i tanti, i frequenti interventi in materia di mala gestio del patrimonio immobiliare, di realizzazione di opere inutili o a costi maggiorati, di danni da assenteismo, danni da tangente, danni da prescrizioni di crediti talvolta ingenti, di rivalse in materia di malasanità (valutate però sempre con equilibrio in sede di rivalsa dopo le condanne civili degli ospedali), attività extralavorative non autorizzate di pubblici dipendenti, conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti evidentemente inadeguati o a consulenti poco titolati.

Affinché anche la Corte dei Conti persegua al meglio i propri compiti istituzionali, occorre tuttavia un buon funzionamento dell'intero apparato Giustizia del quale l'Avvocatura è parte essenziale.

A tal fine, l'Avvocatura romana si batte e continuerà a farlo, perché lo Stato renda possibile un miglior funzionamento della Giustizia quale premessa per una reale attuazione dell'art. 24 della Costituzione.

In relazione ai provvedimenti che aumentano l'onere economico per chi voglia adire la giustizia, rischiando di introdurre nei fatti un accesso alla Giustizia basato sul censo, poi, richiamo l'attenzione anche della Corte dei Conti, perché, se ne ha gli strumenti, ne giudichi la legittimità e, soprattutto, controlli la utilizzazione delle risorse reperite mediante il versamento delle spese di giustizia.

Vedremo alla prova dei fatti se riusciremo assieme a raggiungere gli obiettivi condivisi di una maggiore effettività di tutela e di una celerità nella definizione dei processi, senza rinunciare alle garanzie e nel superiore interesse dei cittadini e in doveroso ossequio ai richiami comunitari.

Fatte queste premesse imposte dal particolare momento storico/politico che stiamo attraversando, mi preme rinnovare l'auspicio che il doveroso rigore della Magistratura contabile a tutela della buona e corretta amministrazione non sia disgiunto dal dovuto rispetto dell'art. 111 della Costituzione, che impone un effettivo contraddittorio in condizione di assoluta parità tra le parti, da sempre rispettato da questa Corte dei Conti, da ultimo anche nelle frequenti udienze telematiche dettate dalla pandemia Covid 19.

Sotto questo profilo, ritengo che l'innegabile evoluzione garantista riscontrabile nel raffronto tra il regio decreto del 1933 e il decreto legge n. 453 del 1993 debba andare avanti anche se la codificazione del processo contabile ad opera del d.lgs. n.174 del 2016 e succ. mod. rappresenta già oggi un chiaro referente rispettoso del contraddittorio nei giudizi di responsabilità e pensionistici.

Oltretutto, la corretta dialettica processuale costituisce una conquista, ma anche una premessa indispensabile per giungere a decisioni celeri ed equilibrate, particolarmente apprezzate dall'Avvocatura presso questa Corte dei Conti, che si distingue, da sempre, per approfondimento delle sue decisioni e per un'apprezzabile rapidità del deposito delle stesse, nonché per i tempi della giustizia contabile, decisamente più contenuti rispetto ad altre magistrature grazie all'impegno costante dei magistrati e del personale addetto.

L'Avvocatura esprime poi gratitudine per l'efficace introduzione della telematica al servizio della giustizia erariale col contributo essenziale fornito proprio dagli Avvocati: ancora però si può migliorare assieme valorizzando lo strumento dell'interlocuzione e della collaborazione istituzionale.

È innegabile che si tratti d'innovazioni che si muovono verso la piena realizzazione di quel processo telematico che costituisce l'unica soluzione all'esigenza di efficienza e di celerità di cui l'intera collettività ha estremo bisogno.

Segnalo infine, due spunti – per così dire – “creativi”:

l’approfondimento delle tematiche del danno erariale connesso alle liti temerarie portate avanti talvolta dalle amministrazioni a fronte del mancato accoglimento di istanze dovute al cittadino ovvero per la mancata definizione transattiva di liti pendenti o insorgende (... questo sì attenuerebbe la fattispecie autorevolmente definitiva come “paura della firma” che pare attanagliare molti pubblici dipendenti).

la complessa tematica della doverosa applicazione dei principi finalmente dettati dal legislatore in materia di equo compenso (per gli avvocati all’art. 13 bis della legge di riforma professionale n. 247 del 2012) e doverosamente applicabili dalle PP. AA. ai sensi dell’art. 19 quaterdecies co. 3 del DL 172/2017 e, nella Regione Lazio, come imposto dalla L.R. 6/2019. Ebbene verifichiamo ogni giorno come la predisposizione di bandi ed affidamenti per servizi legali ed attività difensiva poi assegnati ad importi risibili, da un lato, costituiscono evidenti poste non veritiere iscritte nei bilanci degli enti, poiché la sanzione della nullità assoluta prevista dal legislatore consente al professionista di agire a tutela del credito anche a distanza di anni, ottenendo in sede giurisdizionale il giusto compenso e, dall’altro, rappresentano altrettante ipotesi di danno erariale, poiché questo si realizza non soltanto mediante maggiori spese, ma anche prevedendo impegni di spesa ridicoli che sviliscono l’attività difensiva e non consentono di assicurare la doverosa qualità delle prestazioni professionali e di garantire la dignità ed il decoro di coloro che sono chiamati a difendere i diritti e gli interessi delle amministrazioni e, dunque, a tutelare in sede giurisdizionale l’interesse pubblico generale.

Da ultimo, un mio personale plauso anche ai legami scientifici e culturali che la Corte dei Conti stava portando avanti con l’Avvocatura e di cui lo scrivente è testimone, segno di un’apprezzabile sintonia culturale e istituzionale che va portata avanti con impegno ed entusiasmo e che dovrà ripartire al più presto al termine della pandemia.”

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti informa sul contenuto del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e, in particolare, sulle misure di contenimento del contagio, nonché sulle misure di informazione e prevenzione.

In particolare, segnala la necessità del rigoroso rispetto della disciplina contenuta all’art. 6, recante le misure relative allo svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro pubblici, nonché sulle misure di cui al Capo II, applicabili nella c.d. “zona bianca”. Evidenzia poi la disciplina del Capo III, applicabile alle c.d. “zone gialle”, dove segnala le prescrizioni di cui all’art. 13 (che prevede la sospensione dei convegni, dei congressi e di altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza, nonché impone l’assenza di pubblico e la celebrazione delle riunioni nelle pubbliche amministrazioni con modalità a distanza), dell’art. 24 (che reca la sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte nelle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio della professione) e dell’art. 25 (che promuove i corsi di formazione pubblici e privati solo con modalità a distanza).

Il Presidente Galletti riferisce altresì sulle misure di contenimento applicabili nelle c.d. “zone arancioni” di cui al Capo IV ed in quelle nelle c.d. “zone rosse” di cui al Capo V, nonché sulle disposizioni previste nei successivi Capi.

Il Consiglio prende atto.

Comunicazioni del Vice Presidente

(omissis)

INVALSI – Iscrizione elenco speciale

- Il Vice Presidente Mazzoni comunica che, con documentata istanza, pervenuta il 15 dicembre 2020, il Presidente dell’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) chiede il riconoscimento dell’Ufficio legale, istituito dall’Ente, al fine di

consentire la successiva iscrizione dei propri legali interni nell'Elenco Speciale.

Al riguardo rappresentano che, dall'esame della documentazione prodotta, risultano sussistere tutti i requisiti di legge e regolamentari per il riconoscimento richiesto (art. 23 Legge professionale n. 247/2012, Regolamento degli Uffici Legali degli Enti Pubblici approvato dall'Ordine degli Avvocati di Roma).

Il Consiglio, constatata la sussistenza di tutti i presupposti, prende atto dell'istituzione dell'Ufficio Legale dell'INVALSI ai fini della successiva iscrizione, a domanda, degli avvocati dell'Ente nell'Elenco Speciale".

- Il Vice Presidente Mazzoni riferisce sull'esito del parere n. (omissis) richiesto da questo Consiglio al Consiglio Nazionale Forense riguardante la possibilità di iscrizione, nell'Albo degli Avvocati, ai sensi dell'art. 2 co. 2 lett. b) della legge 247/2012 di un professore universitario in materia giuridiche che svolge tale attività presso una università straniera.

Il Consiglio Nazionale Forense ritiene che *“l'eccezionale possibilità di iscriverne nell'Albo il docente universitario in materie giuridiche si lega alla presunzione ope legis di una particolare conoscenza del diritto italiano, tale da consentire di derogare al requisito ordinario consistente nel superamento dell'esame di Stato. Pacifico, dunque, che l'insegnamento debba essere esercitato presso Università italiane.”*

Il Consiglio prende atto.

(omissis)

- Il Vice Presidente Mazzoni riferisce sull'esito del parere n. (omissis) richiesto da questo Consiglio al Consiglio Nazionale Forense riguardante il presunto contrasto tra la sentenza n. 202 del 2018 del Consiglio Nazionale Forense e il parere dallo stesso emesso n. 103 del 2016.

Il Consiglio Nazionale Forense precisa che *“al fine di rispondere al quesito è sufficiente sottolineare la differenza tra le due fattispecie oggetto della sentenza e, per converso, del parere. Da un lato, infatti, il parere attiene alla possibilità di iscriverne nella sezione speciale avvocati stabiliti il dipendente pubblico che dichiara, in sede di domanda di iscrizione nella sezione speciale, di agire d'intesa con un avvocato iscritto nell'elenco speciale. In tal caso, l'iscrizione nella sezione speciale avvocati stabiliti è ammessa, con la precisazione che – agendo d'intesa con un avvocato iscritto nell'elenco speciale – l'avvocato stabilito potrà esercitare nei medesimi limiti per questo previsti. D'altro canto, la sentenza attiene al diverso caso di chi chieda di essere iscritto nell'elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici pur essendo soltanto avvocato stabilito e non avvocato pleno iure. In questo caso, correttamente, si è ritenuta l'impossibilità dell'iscrizione nell'elenco speciale, facendo a ciò il difetto del titolo di avvocato che ne è il presupposto”*

Il Consiglio prende atto.

(omissis)

- Il Vice Presidente Mazzoni, su richiesta del Consigliere Celletti, riferisce che relativamente alla verifica dello svolgimento effettivo dell'attività professionale ha già provveduto a contattare la società che gestisce l'Albo Sfera in uso presso il Consiglio e di essere in attesa della fornitura di un sistema software adeguato per recepire le autocertificazioni degli iscritti; soltanto all'esito di tale installazione del sistema telematico, sarà possibile accettare le autocertificazioni che saranno richieste agli iscritti; pertanto, la verifica sarà rinviata all'esito dell'adeguamento informatico di cui verrà data notizia.

Il Consigliere Galeani chiede che sia data ampia diffusione alla delibera.

Il Consiglio prende atto di quanto indicato dal Vice Presidente Mazzoni e dispone la pubblicazione sul sito e sui social, nonché sulla newsletter. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Vice Presidente Mazzoni comunica che è pervenuto ricorso dal Dott. (omissis) avverso il diniego di iscrizione del Consiglio.

Il Consiglio prende atto.

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

- Viste le istanze presentate dagli Avv.ti Antonelli Chiara, Curto Gianmarco, De Belvis Francesco, Donatucci Giulia, Ilce Tiziana, Manucci Alessandro, Mulino Enza Tina, Proietti Eleonora, Romagnoli Maurizio, Tare' Silvia, Venettoni Giacomo

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

(omissis)

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota della Commissione di Manutenzione del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour con la quale informa che presso la stanza adibita a Ufficio Centro Studi sono stati evidenziati dei fenomeni fessurativi sul soffitto, tali da consigliare in via precauzionale l'immediato allontanamento del personale ivi allocato, in attesa delle determinazioni di competenza dell'Ufficio Tecnico del M.I.T.

Il Consigliere Segretario Scialla comunica di aver provveduto a trasferire immediatamente il personale in servizio al Centro Studi, collocandolo momentaneamente nella Sala Lettura della Biblioteca dell'Ordine posta al primo piano.

Il Consigliere Segretario Scialla invita i Consiglieri ad applicare rigorosamente le prescrizioni del vigente D.P.C.M. prima ricordate dal Presidente Galletti e, comunque, a limitare le convocazioni e accessi in presenza vista la carenza di aule disponibili e propone, inoltre, di fissare nella giornata del mercoledì pomeriggio eventuali richieste dell'uso della Sala Indagini Investigative (ubicata in tale sala) di pertinenza dell'Ufficio Affari Generali.

Il Consiglio approva e dispone l'invio della presente delibera ai Funzionari dell'Ordine al fine di far osservare quanto deliberato.

Pratiche disciplinari

- Il Consigliere Segretario Scialla, in assenza del Consigliere Cerè, all'uopo delegata dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 24 gennaio 2019, rimette al Consiglio l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma e già prontamente trasmesse al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.

Il Consiglio prende atto.

Pareri su note di onorari (n. 3)

(omissis)

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera l'approvazione di quanto relazionato.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 39)

(omissis)

Cancellazioni a domanda (n. 12)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 2)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 6)

(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 1)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 20)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 10)

(omissis)

Abilitazioni (n. 9)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 6)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 4)

(omissis)

Compiute pratiche (n. 4)

(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua (n.13)

- Il Consigliere Addressi chiede di essere autorizzata alla diretta Facebook per i Convegni da lei organizzati nei giorni 8, 15 e 17 marzo.

Il Consiglio autorizza.

- Il Consigliere Addressi, unitamente alla Commissione Progetto Donna ed alla Associazione Donnadonna Onlus, in occasione della Giornata Nazionale del Focchetto Lilla per la Sensibilizzazione dei Disturbi Alimentari, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "Saziare la 'Fame di Giustizia' – Tutela e prevenzione nei disturbi alimentari. Violenza e stereotipi di genere. Pericoli del web e non solo", che si svolgerà il 15 marzo 2021, dalle ore 15.00 alle ore 17.30, in modalità FAD. Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma), Dott.ssa Liliana La Sala (Ministero della Salute), Dott. Paolo Ciani (Vice Presidente Commissione Salute Regione Lazio), Mons. Paolo Ricciardi (Vescovo Pastorale Sanitaria della Diocesi di Roma), Dott.ssa Ruth Dureghello (Presidente Comunità Ebraica di Roma). Introduce e modera: Avv. Angelica Addressi (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore della Commissione Progetto Donna). Relatori: Dott.ssa Nadia Accetti (Fondatrice Associazione DonnaDonna Onlus), Avv. Angela Soccio (UCID), Avv. Saveria Mobrìci (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Grazia Maria Gentile (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Lucilla Anastasio (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Enrico

Lubrano (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma). Breve video della Agenzia Web sulle parole più ricercate sul tema commentato da: Dott.ssa Paola Medde (Psicologa – Referente Disturbi Alimentari del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi), Dott. Umberto Nizzoli (Psichiatra – Presidente Società Scientifica sui disturbi alimentari), Dott.ssa Cristina Giannetti (Ufficio Stampa CREA), Dott.ssa Stefania Ruggeri (Nutrizionista). Contributi video dei rappresentanti delle Forze Armate aderenti alla campagna di sensibilizzazione: Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Marina Militare, Aeronautica Militare, Esercito Italiano. Contributo video di: Petra Conti (Ambasciatrice della danza nel mondo), Alessandro Marciano (surfista italiano), Salvatore Cimmino (sportivo disabile), Fabio Campoli (chef). Conclude: Dott.ssa Nadia Accetti.

La Commissione propone l'attribuzione di due crediti formativi ordinari per l'interesse e rilevanza della materia.

Il Consigliere Nesta propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari.

Il Consiglio delibera in conformità alla proposta del Consigliere Nesta, disponendo la diretta streaming per entrambi.

Il Consiglio dispone altresì la diretta Facebook per un Convegno sulla parità di genere per il giorno 8 marzo 2021.

- Il Consigliere Tamburro, unitamente alla Commissione Privacy, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "Le ultime novità in materia di privacy: domande e risposte", che si svolgerà il 15 marzo 2021, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma). Introducono: Avv. Cristina Tamburro (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile della Commissione Privacy), Avv. Andrea Pontecorvo (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile della Commissione Privacy). Relatori: Dott.ssa Silvia Melchionna (Funzionario Autorità Garante per la protezione dei dati personali), Dott.ssa Elena Pesaresi (Funzionario Autorità Garante per la protezione dei dati personali), Avv. Caterina Tosatti (Componente Commissione Privacy), Avv. Eugenio Cipolla (Componente Commissione Privacy). Question Time: Avv. Carla Canale (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile Commissione Privacy). Conclude: Avv. Grazia Maria Gentile (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile Commissione Privacy).

La Commissione propone l'attribuzione di due crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari.

Il Consiglio delibera in conformità alla proposta del Consigliere Nesta.

- Il Consigliere Carletti, unitamente alla Commissione Minori ed alla Commissione Filiazione, Affidamento, Adozioni e Legislazione, comunica di aver organizzato un evento dal titolo "Ciclo di Seminari Formativi" dei quali il primo dal titolo "I soggetti fragili e vulnerabili", si svolgerà il 16 marzo 2021, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce: Avv. Donatella Carletti (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore della Commissione Filiazione, Affidamento, Adozione e Legislazione). Relatori: Avv. Donatella Cerè (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore della Commissione Minori) "Inabilitazione ed Interdizione"; Prof. Paolo Cendon (Docente Diritto Privato presso Università di Trieste) "Mezzi di protezione giuridica a tutela degli adulti fragili: criticità e prospettive di riforma"; Dott.ssa Emilia Fagnoli (Presidente IX Sezione Civile-ex I Bis Tribunale Civile di Roma) "Il procedimento per la nomina dell'Amministratore di sostegno: criticità e prospettive di riforma"; Avv. Donatella De Caria (Componente Commissioni organizzatrici) "La tutela dei figli con disabilità nei conflitti familiari". Conclusioni a cura delle coordinatrici dei lavori.

La Commissione propone l'attribuzione di due crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari.

Il Consiglio delibera in conformità alla proposta del Consigliere Nesta.

- Il Consigliere Lubrano, unitamente alla Commissione Diritto dello Sport, comunica di aver organizzato un ciclo di tre incontri che si propongono di analizzare le tematiche giuridiche sottese al rapporto tra "Sport e Moda", "Sport e Sostenibilità", "Sport ed Evoluzione Tecnologica", che si svolgeranno il 16, 23 e 30 marzo 2021, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, in modalità FAD.

16 MARZO 2021 – SPORT E MODA: L'ERA DELL'ATHLEISURE

Partendo dall'analisi dell'evoluzione dei contratti che tradizionalmente hanno consentito ai brand del lusso di ottenere visibilità nel mondo dello sport, si discuterà delle molteplici e reciproche influenze tra il mondo dello sport ed il mondo della moda nell'era dell'"athleisure". Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Enrico Lubrano (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Commissione Diritto dello Sport). Relatori: Avv. Claudia Di Bernardino (Foro di Roma), Avv. Domenico Demarinis (Foro di Roma), Ing. Michele Barone (Salento Creazioni Moda – SCM x MANCITY WOMEN).

23 MARZO 2021 – SPORT E SOSTENIBILITA': SDGS E GRANDI EVENTI SPORTIVI

L'incontro partirà dall'analisi della applicabilità al mondo dello sport degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU con l'obiettivo di valutare se ed in quale modo gli stessi abbiano dato luogo ad obbligazioni giuridicamente vincolanti nell'ambito dell'organizzazione dei Grandi Eventi Sportivi. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Enrico Lubrano (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Commissione Diritto dello Sport). Relatori: Avv. Claudia Di Bernardino (Foro di Roma), Avv. Domenico Demarinis (Foro di Roma), Avv. Cecilia Carrara (Foro di Roma).

30 MARZO 2021 – SPORT E EVOLUZIONE TECNOLOGICA: E-SPORTS, BLOCKCHAIN, MATERIALI INNOVATIVI

Le nuove tecnologie che promettono di cambiare sotto molti aspetti il mondo dello sport hanno diverse implicazioni anche per il giurista sportivo che dovrà essere pronto a misurarsi con nuove sfide professionali. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Enrico Lubrano (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Commissione Diritto dello Sport). Relatori: Avv. Lorenzo Litta (Foro di Roma), Avv. Allison Rothman (Foro di Roma), Avv. Claudia Di Bernardino (Foro di Roma).

La Commissione propone l'attribuzione di due crediti formativi ordinari per ciascun evento formativo del 16, 23 e 30 marzo dato l'interesse della materia e la qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per ogni evento.

Il Consiglio delibera in conformità alla proposta del Consigliere Nesta.

- Il Consigliere Addressi, unitamente alla Commissione Navigazione e Trasporti, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "Profili giuridici del trasporto ferroviario di cose e persone", che si svolgerà il 17 marzo 2021, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma). Modera: Avv. Angelica Addressi (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Commissione Trasporti e Navigazione). Introduce: Avv. Prof. Enzo Fogliani (Docente del Modulo Jean Monnet TLCJEU, Sapienza – Coordinatore Scientifico della Newsletter Progetto Diritto della Navigazione e dei Trasporti).

Relatori: Avv. Francesco Mancini (Docente del Modulo Jean Monnet TLCJEU, Sapienza) "La normativa in materia di trasporto ferroviario di persone"; Avv. Daniele Ragazzoni (Docente del Modulo Jean Monnet TLCJEU, Sapienza) "Questioni giuridiche del trasporto ferroviario di persone alla luce della giurisprudenza europea"; Avv. Francesca D'Orsi (Dottore di ricerca in Diritto della Navigazione – Componente Commissione Trasporti e Navigazione) "Il trasporto ferroviario di cose".

La Commissione propone l'attribuzione di due crediti formativi ordinari per interesse della

materia e qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari.

Il Consiglio delibera in conformità alla proposta del Consigliere Nesta. Dispone altresì la diretta facebook.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani, unitamente alla Commissione Informatica, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "Intelligenza Artificiale, Diritto e Giustizia", che si svolgerà il 30 marzo 2021, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma). Introducono: Avv. Alessandro Graziani (Consigliere Tesoriere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile della Commissione Informatica) "Presentazione delle attività della Commissione"; Avv. Andrea Pontecorvo (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile della Commissione Informatica) "Presentazione dell'evento formativo "Intelligenza Artificiale e Giustizia". Relatori: Avv. Giuseppe Corasaniti (Docente presso Università Luiss Guido Carli) "L'intelligenza artificiale applicata al diritto penale"; Dott. Giancarlo Taddei Elmi (Ricercatore Emerito Associato a IGSG/CNR di Firenze) "Responsabilità civile e intelligenza artificiale"; Dott. Alfonso Contaldo (Funzionario Autorità Garante delle Comunicazioni) "I sistemi legali ed i sistemi legali evoluti"; Avv. Marco Scialdone (Docente presso Università Europea Roma) "Diritto d'autore e intelligenza artificiale"; Avv. Sofia Marchiafava (Foro di Roma) "Politiche dell'Unione Europea e Intelligenza artificiale".

La Commissione propone l'attribuzione di due crediti formativi ordinari per l'interesse della materia e la qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari.

Il Consiglio delibera in conformità alla proposta del Consigliere Nesta.

- Il Consigliere Canale, unitamente alla Commissione Diritto Amministrativo, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "La corruzione dall'Antica Roma ad oggi e gli strumenti attuali di anticorruzione", che si svolgerà il 14 aprile 2021, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce e modera: Avv. Carla Canale (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile della Commissione Diritto Amministrativo) "Anticorruzione e trasparenza negli enti locali". Relatori: Dott.ssa Federica Angeli (Delegata della Sindaca alle Periferie, legalità, civismo e rapporto con le associazioni) "Roma: 2000 anni di corruzione"; Avv. Antonio Sensale (Foro di Roma – già Sostituto Procuratore Generale) "Il processo di Mafia Capitale"; Avv. Irma Conti (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Diritto Penale) "Corruzioni e misure cautelari reali e personali"; Prof. Vittorio Capuzza (Responsabile Prevenzione della corruzione e per la trasparenza nella CRUI) "Misure di anticorruzione per gli appalti pubblici: forme di una dialettica interna alla normativa fino al decreto semplificazioni"; Avv. Daniela Condò (Foro di Roma – Segretario Master Anticorruzione presso Università degli Studi di Roma Tor Vergata) "Il ruolo della formazione nelle strategie di prevenzione alla corruzione"; Avv. Alessia Alesii (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile Commissione Diritto Amministrativo) "L'accesso civico come strumento di anticorruzione nelle P.A.".

La Commissione propone l'attribuzione di due crediti formativi ordinari per l'interesse della materia e la qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari.

Il Consigliere Celletti evidenzia come la Commissione proponga sempre crediti inferiori a quelli disposti dal Consiglio e ciò ne rende vana l'attività.

Il Consigliere Nesta evidenzia che ciò non avviene sempre e che la Commissione svolge tantissime altre attività meritorie.

Il Consiglio delibera in conformità alla proposta del Consigliere Nesta.

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Mobrici e Celletti, procede all'esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza.

- In data 10 febbraio 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA dell'evento a partecipazione gratuita "Libertà, dubbio, coscienza morale. L'eredità di un Maestro: Arturo Carlo Jemolo", che si svolgerà il 18 marzo 2021;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

- In data 19 febbraio 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL dell'evento a partecipazione a pagamento "Corso annuale di preparazione al concorso per magistrato ordinario 2020/2021" che si svolgerà nelle date del 16 marzo/ 1 e 20 aprile 2021;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 134) richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 69) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Canale riferisce di aver incontrato l'Assessore all'Anagrafe e Stato civile di Roma Capitale, Avv. Antonio De Santis, per la problematica attinente al collegamento con il sistema informatico dell'Anagrafe e dello stato civile da parte degli avvocati in base al protocollo a far data stipulato con Roma Capitale.

A partire dal 16 dicembre 2020 i dati anagrafici e di stato civile contenuti nelle banche dati di Roma Capitale sono confluiti nel sistema ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), che consente l'integrazione dei sistemi informativi pubblici e la semplificazione dei processi amministrativi, favorendo il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione ed il miglioramento dei servizi offerti.

In particolare, la banca dati nazionale, consente di superare la frammentazione delle anagrafi comunali e dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, con evidenti vantaggi per i cittadini, che possono chiedere i propri certificati anagrafici presso tutti i Comuni subentrati in ANPR, e non solo presso il comune di residenza.

Considerando la mole di informazioni trattate da Roma Capitale (informazioni anagrafiche di 2.823.283 residenti e 340.959 cittadini residenti all'estero) è in corso un periodo di transizione ed allineamento dati.

I Comuni che, fino ad oggi, hanno trasmesso ad ANPR i dati registrati nelle proprie anagrafi sono 7020, per una popolazione complessiva di oltre 54 milioni di abitanti (che equivalgono a più del 90% della popolazione), a cui si aggiungono 4.959.416 cittadini residenti all'estero.

Al momento tutti i colleghi che precedentemente erano in possesso di account e password assegnati possono accedere tramite Spid al portale e svolgere le richieste necessarie.

L'Assessore De Santis ha reso noto che tutti i colleghi che hanno riscontrato l'errore 400 sul portale di Roma Capitale sono stati contattati con grosso sforzo, considerando il periodo emergenziale, dagli uffici preposti di Roma Capitale, per risolvere la problematica.

Gli unici servizi che non sono possibili tramite il portale telematico, ma possono essere richiesti allo sportello di qualsiasi municipio sono il certificato storico anagrafico e l'estratto riassunto di matrimonio.

L'allineamento dati si sta perfezionando e a partire dal 14 aprile 2021 tutti gli avvocati muniti di Spid potranno accedere al portale di Roma Capitale e usufruire dei servizi di interrogazione anagrafica e di stato civile, di cui hanno bisogno per lo svolgimento delle proprie attività, senza bisogno di ricorrere ad ulteriori procedure come precedentemente previsto, tramite gli Uffici del Consiglio dell'Ordine di appartenenza per l'accreditamento presso Roma Capitale.

Il Consigliere Canale riferisce, altresì, che una volta completata l'attivazione del sistema con la trasmigrazione e sincronizzazione della mole di dati Roma Capitale si è resa disponibile ad un incontro presso gli uffici del Consiglio al fine di spiegare la modalità di accesso al servizio telematico a tutti gli iscritti.

Il Consigliere Canale chiede che il Consiglio autorizzi la comunicazione in merito tutti gli iscritti attraverso i propri social media, il sito ufficiale e la newsletter

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Canale e l'Assessore De Santis per l'impegno e la disponibilità prestata.

Il Consiglio altresì ringrazia l'Associazione difensori di ufficio ed il Presidente Savino Guglielmi per la collaborazione profusa.

- Il Presidente Galletti, in sostituzione del Consigliere Conti assente, riferisce che in data 22 febbraio 2021 è pervenuta la richiesta di convenzione da parte dell'Università Telematica Giustino Fortunato, con sede in Benevento, per l'anticipo di un semestre del tirocinio in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza.

Considerato l'art 40 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; l'art. 41 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; visto il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70; vista la Convenzione Quadro stipulata il 24 febbraio 2017 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza nazionale dei direttori di Giurisprudenza e Scienze giuridiche; chiede al Consiglio di verificare la convenzione e autorizzare la sottoscrizione.

Il Consiglio delega il Consigliere Bolognesi a verificare la convenzione ed eliminare eventuali dissonanze con analoghe convenzioni e poi riferire in Consiglio.

- Il Consigliere Celletti, comunica che, alcuni colleghi, presso l'Ufficio UNEP hanno riscontrato un trattamento diverso applicato agli avvocati ed alle agenzie relativamente alla presentazione dei pignoramenti. I colleghi possono presentarsi all'UNEP, per passare i pignoramenti, rispettando l'ordine della lettera e rispettando l'orario stabilito (entro le ore 10.30). Alle agenzie invero è data la possibilità di presentarsi indipendentemente dall'ordine della lettera ed in un orario che va oltre le ore 10.30.

Il Consigliere Celletti chiede che il Consiglio intervenga al fine di ristabilire una modalità che privilegi il lavoro dei colleghi e non quello delle agenzie.

Il Consigliere Tesoriere evidenzia tuttavia che non esiste uno sportello per le Agenzie.

Il Consiglio prende atto, delegando il Consigliere Celletti ad approfondire la problematica evidenziata e proporre eventuali soluzioni in una prossima adunanza.

- Il Consigliere Celletti fa presente che alcuni colleghi hanno evidenziato il mancato pagamento delle fatture emesse nell'anno 2019 e 2020, relativamente all'attività legale svolta con il patrocinio a spese dello Stato. Secondo le indicazioni fornite a questi colleghi non sarebbe possibile ottenere la liquidazione di tali importi per mancanza di fondi.

Il Consigliere Celletti chiede che il Consiglio verifichi tale situazione e che solleciti al Ministero

il rifinanziamento del fondo per il pagamento delle fatture emesse dai colleghi.

Il Presidente dà atto che sono recentemente pervenuti circa 9 milioni di Euro dal Ministero.

Il Consiglio prende atto, riservandosi l'invio di una comunicazione al Ministero per sollecitare l'invio di ulteriori fondi necessari.

- Il Consigliere Celletti comunica che molti colleghi continuano ad evidenziare le criticità relative ai contributi cartacei.

Alcune cancellerie seguitano a rifiutare il pagamento dei contributi attraverso la prova cartacea e richiedono un nuovo pagamento telematico.

Il Consigliere Celletti evidenzia che entrambi sono di natura telematica solo che il primo avviene tramite Lottomatica il secondo tramite piattaforma ministeriale. Della suddetta questione già si era occupato il Consiglio. Poichè la situazione continua a persistere, il Consigliere Celletti chiede un nuovo intervento per risolvere tale situazione.

Il Consiglio delega ad approfondire ed occuparsi della problematica i Consiglieri Celletti e Galeani.

- Il Consigliere Celletti fa presente che molti neo avvocati hanno difficoltà per il pagamento del contributo all'Ordine.

Considerato che l'esercizio dell'attività, in via autonoma ovvero, la loro collaborazione negli studi legali, nei primi anni, spesso non determina introiti particolarmente remunerativi e considerando altresì che anche la Cassa Forense permette il pagamento dei contributi, per i neo avvocati, con una riduzione del 50% per i primi tre anni dall'iscrizione, il Consigliere Celletti chiede che venga disposta una riduzione, per i neo iscritti, pari al 50% della quota dovuta annualmente al Consiglio dell'Ordine, per i primi tre anni.

Il Consigliere Tesoriere sollecita una riflessione di tutti i Consiglieri sull'argomento.

Il Consiglio si riserva ogni decisione all'esito.

- Il Consigliere Celletti comunica che alcuni colleghi, nel penale, pur essendo difensori di fiducia della parte, non risultano come tali nel fascicolo telematico e per depositare gli atti sono costretti a depositare nuovamente la nomina ed aspettare che sia concesso l'accesso al fascicolo telematico, da parte della cancelleria, per poter inserire gli ulteriori atti e documenti del procedimento.

Il Consiglio delega ad occuparsi della problematica i Consiglieri Conti e Minghelli.

- Il Consigliere Celletti chiede al Consiglio di dedicare all'illustre collega Prof. Avv. Giuseppe Antonio Gianzi, per le sue doti umane, professionali ed accademiche, la toga d'onore che annualmente viene consegnata ad uno dei vincitori della Conferenza dei giovani avvocati.

Il Vice Presidente Mazzoni chiede che si formi un elenco da valutare nel prosieguo anche considerando che le cerimonie, come è noto, sono bloccate da oltre un anno.

Il Consigliere Nesta precisa che il 23 marzo verranno commemorati il Presidente Rossi ed il Consigliere Gianzi in un convegno organizzato dall'Ordine con l'Associazione AFEC che sarà trasmesso in diretta, avendo già concesso il logo ed i crediti formativi.

Il Consigliere Celletti ritiene che non sia possibile autorizzare i crediti poiché l'evento è organizzato da un soggetto diverso e non dal Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Caiafa comunica l'inserimento nella Commissione di Diritto del Mercato dell'Avv. Nicoletta Ceci, Stefano Minucci e Livia Vitali (omissis).

Il Consiglio prende atto.

- I Consiglieri Pontecorvo, Gentile e Tamburro, quali Responsabili delegati della Conferenza dei

Giovani Avvocati, riferiscono che l'Ufficio Affari Generali ha sottoposto il quesito sull'organizzazione del concorso per l'anno 2021.

Giova ricordare che lo scorso anno venne convocata in data 17 aprile 2020 in modalità videoconferenza, la riunione plenaria della Conferenza dei Giovani Avvocati del Distretto della Corte di Appello di Roma e dopo l'intervento dei partecipanti, all'unanimità, la plenaria approvò la proroga della XLI e XLII Conferenza per l'anno di riferimento e conseguentemente il rinvio della prova per la nomina dei Segretari della XLIII Conferenza, reputando che la situazione emergenziale dovuta alla pandemia non avrebbe consentito lo svolgimento in sicurezza delle prove e contestualmente ai Segretari in carica di svolgere le funzioni e gli incarichi relativi alla loro nomina.

I Consiglieri Pontecorvo, Gentile e Tamburro dopo attenta analisi e avendo informalmente sentito i Conferenzieri (con esito conforme a quanto in appresso), ritengono che la situazione emergenziale legata alla pandemia Covid19 non sia variata sostanzialmente rispetto all'anno precedente e reputano quindi necessario rinviare la procedura per lo svolgimento del concorso per Segretari della XLIII Conferenza dei Giovani Avvocati almeno per un altro anno, chiedendo a codesto Consiglio di deliberare in tal senso con susseguente comunicazione alla plenaria e A.I.G.A. - Sezione Roma.

Il Consiglio approva in conformità alla proposta.

- Il Consigliere Mobrici e il Consigliere Segretario Scialla ringraziano il Consigliere Pontecorvo e lo staff che gestisce il settore delle riprese e dirette streaming dell'Ordine per l'assistenza tecnica prestata nel corso biennale dei Difensori di Ufficio e in particolare per l'ottimale soluzione che ha permesso di effettuare la prima parte degli esami finali previsti per legge, nonostante le perduranti restrizioni sanitarie.

Un elogio giunga al personale del Consiglio e della società di servizi impegnata presso l'Ordine che è stato impegnato in questi mesi di preparazione nelle figure dei sig.ri (omissis).

Un particolare ringraziamento merita poi il Sig. (omissis) per la sua costante dedizione e laboriosità.

Il Consiglio prende atto.

- In consigliere Celletti chiede al Consiglio di dedicare al compianto collega Prof. Avv. Antonio Catricala', insigne giurista, la toga d'onore che annualmente viene consegnata ad uno dei vincitori della Conferenza dei giovani avvocati.

Il Consiglio si riporta a quanto già deliberato nella scorsa adunanza e rinnova le condoglianze alla Famiglia del Compianto Prof. Avv. Antonio Catricalà.

STRUTTURA DI SUPPORTO E STUDIO – AREA PARERI DEONTOLOGICI

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) con mail protocollata in data 19/01/2021, ha formulato istanza di parere deontologico in cui chiede se una eventuale assunzione a tempo indeterminato con qualifica di funzionario giuridico presso un ministero, sia compatibile con l'esercizio della professione forense o richieda la cancellazione dall'Albo. Domanda inoltre quali siano gli adempimenti necessari in caso di cancellazione

Il Consiglio

Udita la relazione del Presidente Galletti, in sostituzione del Consigliere Cerè, quale coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici, oggi assente,

Osserva

Si ritiene opportuno richiamare in via preliminare l'art 6 del Codice Deontologico Forense che stabilisce l'obbligo per gli iscritti all'Albo di evitare attività incompatibili con l'iscrizione medesima, aggiungendo al secondo comma, che l'avvocato non deve svolgere attività incompatibili con i doveri

di indipendenza, dignità e decoro della professione.

Si richiamano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 1 comma 2, lett. b), 2 comma 1 e 3 comma 1 della legge professionale n. 247/2012, volte a garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato nell'esercizio della propria attività professionale, quali condizioni indispensabili ai fini della effettività della difesa e della tutela dei diritti.

Relativamente alle incompatibilità, le medesime sono tassativamente elencate dalla suddetta legge professionale che all'art.18 prevede i casi di incompatibilità tra l'attività forense e le altre professioni. In particolare alla lettera d) dell'art. 18 viene sancita la incompatibilità della professione di avvocato con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario limitato.

Inoltre l'art. 21 della legge professionale impone l'esercizio effettivo, continuato, stabile e prevalente della professione, i cui requisiti sono stabiliti dal regolamento n. 47 del 26 aprile 2016.

Si evidenzia come, la incompatibilità tra l'eventuale assunzione a tempo indeterminato presso un ministero e l'esercizio della professione forense, da cui ne conseguirebbe la cancellazione dall'Albo degli Avvocati, discenda dal combinato disposto tra la normativa sopra richiamata e quella di cui alla legislazione speciale vigente in materia, nonché dalla sua uniforme interpretazione in sede giurisprudenziale.

Tra l'altro anche la legislazione speciale, si rappresenta che la legge 25 novembre 2003, n. 339, aveva introdotto l'incompatibilità tra l'esercizio della professione di avvocato e pubblico impiego (anche se soltanto a part-time).

La Giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (16 maggio 2013, n. 11833) ha previsto come la suddetta incompatibilità con il pubblico impiego risponda ad esigenze di pubblico interesse correlate alla peculiare natura privata dell'attività forense ed agli inconvenienti che possono derivare dalla sua sovrapposizione con l'attività di lavoro del dipendente pubblico.

In particolare la citata legge n. 339/2003 è volta a tutelare interessi di rango costituzionale quali l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), nonché l'indipendenza della professione dell'avvocato al fine di garantire l'effettività del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione.

Inoltre gli Ermellini rilevano come l'obiettivo principale di cui alla citata legge n.339 sia finalizzato ad evitare il possibile contrasto tra interesse privato del pubblico dipendente ed interesse della pubblica amministrazione, mirando altresì a garantire l'indipendenza del difensore rispetto ad interessi contrastanti del cliente. Nel citato arresto della Cassazione a Sezioni Unite viene infine rappresentato che il principio di cui all'art.98 della Costituzione (obbligo di fedeltà del dipendente pubblico alla Nazione) non è facilmente conciliabile con la professione forense che ha il ruolo di difendere gli interessi dell'assistito, con conseguente possibile conflitto tra le due posizioni.

Tale incompatibilità con il pubblico impiego e la conseguente cancellazione dall'albo è stata confermata da successive recenti sentenze della Corte di Cassazione (nn. 32156/2018 e 18700/2019), nonché dalla sentenza n. 209/2017 del CNF che richiama i principi di cui alla citata pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite.

In tale sentenza del Consiglio Nazionale Forense, ove si affronta un caso concernente la incompatibilità tra la professione di avvocato e quella di dipendente pubblico a part-time della Agenzia delle Entrate, si legge: “ ... *l'incompatibilità della professione forense con il rapporto dipendente a part time non è stabilita da un provvedimento dei Consigli dell'Ordine, bensì direttamente dalla legge. I Consigli dell'Ordine, infatti, agiscono come meri organi associativi, provvedendo alla cancellazione dall'albo nei casi previsti dalla normativa statale e ciò senza discrezione alcuna, poiché la legge impone la cancellazione d'ufficio ...* ”.

In via meramente ultronea si sottolinea come l'incompatibilità prevista dal Consiglio Nazionale Forense relativamente al rapporto di lavoro a part-time comprenda conseguentemente il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Infine per quanto concerne la domanda dell'Avv. (omissis) relativamente agli adempimenti connessi alla cancellazione dall'Albo, si evidenzia come la medesima risulta attenere non alla materia

deontologica, bensì a profili di natura amministrativa.

Pertanto, per quanto sopra esposto,

Ritiene

che, facendo riferimento ai principi ed alle norme sopra richiamate, possa essere trovata dall'istante adeguata e soddisfacente risposta.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con pec in data 1° febbraio 2021 (prot. (omissis) del 2 febbraio 2021), ha formulato richiesta urgente di parere “*volto a chiarire se ed eventualmente entro quali limiti sia consentito all'istante descrivere*” (in un ricorso per sequestro conservativo *ante causam*) l'attività professionale prestata in favore di un collega ex cliente anche ai fini del successivo (nel giudizio di merito) accertamento dei compensi dovuti e non integralmente pagati.

Assume l'istante, producendo copia con *omissis* del ricorso cautelare da lui proposto nei confronti dell'avvocato suo ex cliente, di avere svolto in favore di questi una rilevante attività di difesa, in ambito civile, penale e stragiudiziale, avverso plurime e gravi contestazioni di illeciti professionali.

Stante la necessità di compiutamente replicare - entro il (decorso al momento della protocollazione dell'istanza) termine del 1° febbraio 2021 - alle difese avversarie nel procedimento cautelare, l'istante chiede al Consiglio “*un parere ed in senso lato un'autorizzazione*” a riferire in giudizio “*la pendenza di diverse azioni esecutive promosse da altri creditori nei confronti del Collega ...*”.

Il Consiglio

- udita la relazione del Presidente Galletti, in sostituzione del Consigliere Cerè, coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici, oggi assente

osserva

- l'Avvocato deve mantenere il massimo riserbo sulle attività prestate o le notizie apprese dal cliente in costanza di mandato, dovere che permane anche dopo la conclusione dell'incarico professionale;
- l'art. 28, comma 4, lett. c), Codice Deontologico Forense consente di derogare a tale generale principio “*per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato ed (ex) cliente*”;
- nel caso di contrasto tra iscritti, anche per la definizione dei compensi, le parti possono chiedere al Consiglio di esperire il tentativo di conciliazione previsto dal combinato disposto degli artt. 13, comma 9, e 29, comma 1, lett. o), della legge professionale;
- il Consiglio può rilasciare pareri esclusivamente sulla congruità dei compensi ed in materia deontologica in termini generali ed astratti, senza esame di fattispecie concrete;
- parimenti nessun parere preventivo e, meno che mai, alcuna autorizzazione possono essere dal Consiglio rilasciati all'iscritto, che è l'unico responsabile della corretta applicazione delle norme sostanziali, processuali e deontologiche nell'espletamento del mandato conferitogli;

ritiene,

per tale ultimo motivo, inammissibile la richiesta di parere formulata dall'istante.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con PEC indirizzata a questo Consiglio il 13 gennaio 2021 (prot. (omissis)), premetteva di aver patrocinato la difesa congiunta di due coniugi, nella causa di separazione personale consensuale, e formulava la domanda se nel successivo giudizio di divorzio, che i coniugi volevano si svolgesse mediante la negoziazione assistita, prevedendo la stessa la presenza di due procuratori, uno per parte, chiedeva se avesse potuto comunque assistere uno dei due coniugi.

Il Consiglio

udita la relazione del Presidente Galletti, in sostituzione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice della Struttura Deontologia, oggi assente

osserva

Il quesito posto, pone un interrogativo non nuovo a questa commissione, e la collega potrà trarre

risposta alla sua domanda dalle seguenti considerazioni.

Nel Codice Deontologico Forense rinveniamo, con riferimento al quesito, due norme di particolare interesse una l'art. 24, l'altra l'art. 68.

La violazione dell'art. 24 (ex art. 37 del codice previgente) si configura nel momento in cui possa essere astrattamente ravvisabile anche soltanto un "potenziale conflitto di interessi".

L'art. 68 C.D.F. (già art. 51 del codice previgente) in merito all'assunzione di incarichi contro una parte già assistita, pone delle limitazioni, ai commi 1° e 2°, sia in ordine al tempo che deve trascorrere tra un incarico e l'altro, che ai contenuti dell'incarico professionale, mentre il successivo comma 4°, "*dovere di astensione sempre*" pone un divieto netto, un limite invalicabile, in quanto vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi in controversie familiari, (lo stesso dicasi per conviventi *more uxorio*), di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi.

Nel caso specifico dal quarto comma dell'art. 68 C.D.F., il difensore che abbia prestato in favore di entrambi i coniugi, attività di assistenza, ha l'obbligo di astensione dalla rappresentanza della ex moglie/marito, nel successivo procedimento di divorzio, ancorchè consensuale congiunto, ove l'ex coniuge sia assistito/a da altro difensore. Secondo quanto delineato dalla giurisprudenza della Suprema Corte e del Consiglio Nazionale Forense, l'assistenza legale è da intendersi nella sua accezione più ampia, anche solo quale attività diretta a creare l'incontro delle volontà su un unico punto degli accordi di separazione, pur in assenza di conferimento formale di incarico da parte di uno dei coniugi, (come ad esempio in caso di audizione in studio di entrambi i coniugi e di partecipazione all'udienza presidenziale).

La previsione di cui all'art. 68 C.D.F. costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d'interessi, non richiedendosi specificatamente l'utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza.

Un'autorevole pronuncia delle Sezioni Unite, (Cass. Sez. Unite, sent. 7 aprile 2014 n. 8057) ha precisato che il presupposto dell'assistenza congiunta risulta essere integrato dal semplice svolgimento di attività nell'interesse di entrambi, (come appunto nel caso di audizione in studio di entrambi i coniugi). Il Supremo Collegio, con tale principio, mostra di ritenere, al pari del C.N.F., del tutto irrilevante la mancanza di un espresso conferimento di incarico professionale da parte di uno dei coniugi.

L'esposto principio era stato recepito, nella vigenza del precedente C.D.F., da una Sentenza delle Sezioni Unite del 2006, (Cass. Civile S.U. 10 gennaio 2006 n. 134), che intervenendo sulla materia, prevedeva un obbligo assoluto di astensione, fondato sull'esigenza di garantire massima tutela possibile agli alti interessi in gioco nella materia del diritto di famiglia, e che la disposizione contenuta nella predetta norma (all'epoca art. 51) ha carattere speciale rispetto alla disciplina generale in tema di conflitto di interessi.

Si ritiene

che l'Avv. (omissis) possa trovare soddisfacente risposta al quesito posto attenendosi alla normativa sopra richiamata.

Pratica (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con PEC indirizzata a questo Consiglio il 20 aprile 2020 (prot. (omissis)), alla quale è seguito il sollecito del 3 novembre 2020 (prot. (omissis)), ha premesso di rappresentare una parte, risultata soccombente in giudizio, alla quale è stato notificato un atto di precetto e che la stessa parte ne rifiuta il pagamento per la quota relativa all'I.V.A. ritenendola non dovuta fintanto che non le sarà esibita la fattura del collega avversario a dimostrazione del suo regime fiscale.

Su tale presupposto l'istante formula il quesito per conoscere il corretto comportamento deontologico relativamente alla possibilità di richiedere, al "*collega di controparte o alla controparte medesima*", la copia di una fattura nonchè se sia dovere della parte vittoriosa esibire copia della fattura alla parte soccombente.

Il Consiglio

udita la relazione del Presidente Galletti, in sostituzione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice della Struttura Deontologia, oggi assente

osserva

Preliminarmente il Consiglio evidenzia che l'Avv. (omissis) formulò identico quesito deontologico, limitando in quel caso l'istanza alla sola richiesta di esibizione della fattura al collega controparte, in data 10 febbraio 2016, poi reiterata il 31 marzo 2016. La domanda fu dichiarata inammissibile dal Consiglio *“attesa l'estraneità della materia rispetto alla disciplina della deontologia forense”*.

Nonostante il tempo trascorso, la richiesta formulata dall'istante è ancora oggi estranea alla competenza del Consiglio.

In ogni caso, il Consiglio, nei limiti di quanto di sua competenza e limitatamente alla nuova domanda inerente la possibilità di richiedere l'esibizione della fattura *“alla controparte medesima”*, rammenta che ai sensi dell'art. 41 Codice Deontologico Forense (Rapporti con la parte assistita da collega) *“l'avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. [...] L'avvocato può indirizzare corrispondenza direttamente alla controparte, inviandone sempre copia per conoscenza al collega che la assiste, esclusivamente per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni e decadenze”*.

Per quanto concerne le problematiche fiscali proposte dall'istante e nell'interesse dei colleghi, il Consiglio rammenta che è obbligo dell'avvocato conformare la propria attività al prevalente dovere del rispetto della legge e della verità ex art. 50 C.D.F., che ispira la funzione difensiva in coerenza con il dovere di lealtà espressamente previsto dall'art. 3 L. n. 247/2012 con riferimento alla professione forense in generale. È pertanto obbligo dell'avvocato creditore applicare ai compensi professionali le eventuali maggiorazioni derivanti dal suo regime fiscale in essere al momento della effettiva percezione delle somme.

Si richiama, inoltre, il dettato dell'art. 16, comma 1, C.D.F. secondo cui *“l'avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia”*, e che la Circolare n. 203 del 6 dicembre 1994 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che *“l'avvocato è obbligato ad emettere fattura nei confronti del proprio cliente, anche qualora riceva il pagamento dalla controparte soccombente giudizialmente condannata al pagamento delle spese legali, limitandosi in tal caso ad evidenziare nella fattura stessa che la solutio è avvenuta (sia per ciò che riguarda l'onorario sia per ciò che concerne l'imposta che vi accede) con danaro fornito dal predetto soccombente”*.

Poiché il fondamento del diritto al rimborso dell'I.V.A. a favore della parte vittoriosa nei riguardi di quella soccombente è integrato dalla sentenza di condanna, e non dall'istituto tributario della rivalsa - il quale opera limitatamente al rapporto negoziale del mandato conferito dall'assistito al proprio legale -, l'eventuale contestazione in merito alla debenza del tributo relativamente al quale si richiede il pagamento potrà essere fatta valere nelle opportune sedi giudiziarie.

ritiene

che l'istante, sulla base dei principi e dei riferimenti sopra citati possa trovare adeguata e soddisfacente risposta.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con richiesta pervenuta in data 13 ottobre 2020, rappresenta quanto segue.

Nel corso del rapporto ventennale di collaborazione con una Collega - venuta purtroppo da pochi mesi a mancare - ha svolto attività professionale nell'ambito di una controversia familiare, assumendo nel 2017 le vesti di difensore della figlia maggiorenne di un cliente della Collega, la quale nel medesimo giudizio si era costituita in favore dello stesso, aderendo alla domanda di corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento, che la figlia aveva formulato nei confronti di entrambi i genitori.

Successivamente, tra i genitori della ragazza sono sorte nuove controversie, aventi ad oggetto dapprima la domanda formulata dalla madre nei confronti del padre per la concessione di quota del Trattamento di fine

rapporto e poi la domanda formulata dal padre nei confronti della madre per la modifica delle condizioni patrimoniali del divorzio; in entrambi i giudizi il padre della ragazza era assistito dalla Collega, che purtroppo è venuta a mancare quando ancora entrambi i giudizi erano pendenti.

L'Avv. (omissis) chiede se possa o meno accettare l'incarico di rappresentare e difendere il padre della ragazza nei predetti procedimenti, nonostante abbia rappresentato e difeso nel 2017 la figlia dello stesso nel procedimento promosso nei confronti di entrambi i genitori e che, pertanto, il padre che oggi chiede di rappresentarlo, nel 2017 era stato formalmente sua "controparte".

In particolare, l'Avv. (omissis) chiede se con l'assunzione della difesa possa o meno configurarsi la violazione dell'art. 68 del Codice Deontologico Forense.

Il Consiglio

udito il Presidente Galletti, in sostituzione del Consigliere Cerè, quale coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, oggi assente

osserva

l'art. 68 del Codice Deontologico Forense disciplina l'ipotesi dell'assunzione di incarichi contro una parte già assistita, mentre nella fattispecie rappresentata dall'Avv. (omissis) non sembra evincersi la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale norma.

D'altro canto, spetterà all'avvocato valutare la sussistenza o meno di una delle ipotesi di "conflitto di interesse" disciplinate dall'art. 24.

Come noto, il "nuovo" codice deontologico forense del 2014, con l'art. 24 ha riformulato la norma che disciplinava il "conflitto di interesse" (art. 37 C.D.F. 1997), prescrivendo che l'avvocato debba astenersi dal prestare attività professionale non solo quando questa determini un conflitto d'interesse concreto ed attuale, ma anche quando possa determinare un "conflitto di interessi", in piena adesione ai principi dettati dalla Carta dei principi fondamentali dell'avvocato europeo del 2006, in forza della quale: *"per esercitare in maniera ineccepibile la professione, l'Avvocato deve evitare i conflitti d'interesse; pertanto, un avvocato non potrà rappresentare due clienti nella stessa controversia qualora fra i loro interessi vi sia un conflitto, effettivo o potenziale; parimenti, l'Avvocato non potrà rappresentare un nuovo cliente qualora egli sia in possesso di informazioni riservate ottenute da un altro cliente o da un ex cliente; inoltre, l'Avvocato non potrà accettare un cliente qualora esista con lo stesso un conflitto d'interessi e qualora detto conflitto di si verifichi nel corso dell'incarico, l'Avvocato dovrà abbandonarlo; tale principio è strettamente connesso con i principi di riservatezza (b), indipendenza (b) e lealtà (e)".*

Il comma 3 dell'art. 24 prevede espressamente che il conflitto di interesse sussiste anche nel caso in cui: a) il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente; b) la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente; c) l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.

Considerato

che con riferimento alla ipotesi di "conflitto di interessi" spetta *in primis* all'avvocato valutare la sussistenza anche della mera "potenzialità" del conflitto di interesse, tenendo conto che *"affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall'art. 24 non solo deve essere chiara la terzietà dell'avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente"* atteso che *"la suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell'avvocato - e quindi anche la sola apparenza del conflitto -"per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell' id quod pderumque accidit, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell'uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico"* (ex multis Consiglio Nazionale Forense 24 novembre 2017 n. 186)

Ritiene

che spetti all'Avvocato valutare la sussistenza o meno di "conflitti di interesse", anche solo potenziali,

in conformità ai principi sopra esposti.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 22 gennaio 2021, tendente a conoscere preventivamente se sussistono delle incompatibilità nella difesa dell'ex amministratrice di un supercondominio; in particolare, l'ex amministratrice è stata sostituita da un nuovo amministratore la cui delibera di nomina è stata impugnata da un condomino che ne ha richiesto la sospensione. L'amministratrice uscente ha richiesto all'Avv. (omissis) di difenderla nel ricorso ex art. 700 c.p.c. introdotto dal Supercondominio nei suoi confronti, in persona del nuovo amministratore, per la richiesta del passaggio delle consegne. A tal proposito l'Avv. (omissis) ha rivolto il presente parere al fine di sapere potesse o meno assistere l'ex amministratrice contro il supercondominio che, in altro giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è assistito dalla stessa Avv. (omissis).

Il Consiglio

udita la relazione del Presidente Galletti, in sostituzione del Consigliere Cerè, coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici, oggi assente

Osserva

Sono plurime le norme del codice deontologico che possono investire il parere in esame, tra cui si possono ricordare i più generici doveri sanciti dagli artt. 6, 9 e 10 del Codice Deontologico Forense che riguardano l'incompatibilità, la probità, dignità, fedeltà ed indipendenza dell'avvocato.

Maggiore attenzione merita l'art. 24 del Codice Deontologico Forense rubricato "Conflitto di Interessi", la cui lettura fa trasparire, da subito, come l'obbligo dell'avvocato di astenersi dal prestare attività professionale non sussista unicamente quando questa determini un reale conflitto di interessi ma anche quando possa sussistere il rischio potenziale di determinarlo. Sebbene la disposizione in esame non possa prevedere tutte le ipotesi di conflitto, il suo contenuto deve essere inteso nel suo senso più ampio, imponendo all'avvocato di valutare, in un'ottica generale, quando la difesa dell'uno possa pregiudicare l'altra e/o possa condizionare il corretto svolgimento del mandato ricevuto.

Il Consiglio Nazionale Forense in più occasioni ha ricordato come la stessa Suprema Corte si sia allineata all'interpretazione più rigorosa espressa dal Consiglio Nazionale, secondo cui le questioni deontologiche sul conflitto di interessi mirano ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato e quindi, *"perché si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con altra parte. Facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l'illecito contestato all'avvocato è un illecito di pericolo e non di danno"* (ex multis, Consiglio Nazionale Forense 29 luglio 2016, n. 265 e Cass.4 novembre 2011, n. 22882).

La Suprema Corte è giunta finanche a parlare di conflitto di interessi virtuale, ritenendo che possa essere non solo attuale al momento del conferimento dell'incarico ma anche virtuale *"nel senso non della sua mera eventualità, bensì del suo connaturale collegamento al particolare rapporto esistente tra le parti"* (sent. nn. 21806/2015 e 8842/2004).

Da ultimo sempre il Consiglio Nazionale Forense (16 luglio 2019 n.60) ha previsto che ai fini del rispetto dell'art. 24 deve essere chiara la "terzietà" dell'Avvocato a tutela della sua imparzialità ed indipendenza e, pertanto, occorre aver riguardo a tutte le peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e del successivo incarico.

Non si può, poi, non richiamare l'attenzione all'art. 28 C.D.F. (*"Riserbo e segreto professionale"*) e, soprattutto, all'art. 68 C.D.F. (*"Incarichi contro una parte già assistita"*) che pone anche dei limiti temporali, prevedendo la possibilità di assumere l'incarico contro una parte già assistita solo se il rapporto professionale sia cessato da almeno due anni e, comunque, il mandato *"sia estraneo"* *"rispetto a quello espletato in precedenza"*; tale ultima previsione, riportata nel secondo canone dell'articolo 68, ha spinto il C.N.F. (pronuncia del 16 aprile 2014, n. 52) a precisare come un tale divieto rappresenti una circostanza ulteriore rispetto al limite temporale, al punto che

l'orientamento giurisprudenziale individua l'elemento costitutivo della fattispecie disciplinare nella *mera sussistenza di interessi confliggenti tra i clienti*, essendo irrilevante accertare se, nell'assolvimento del nuovo incarico, si siano utilizzate o meno notizie acquisite nell'espletamento dell'incarico svolto a favore dell'altro cliente, costituendo tale evenienza un fatto autonomamente rilevante sul piano disciplinare, ma ulteriore e distinto da quello del divieto in sé di assumere incarichi contro una parte assistita nel biennio (CNF 16.10.2018 n. 123).

È appena il caso di puntualizzare (ma solo per completezza) come il divieto di assumere l'incarico nei confronti della parte già assistita, *“prescinda dalla natura (giudiziale o stragiudiziale) dell'attività prestata a favore di quest'ultima, avendo il CNF più volte avuto modo di ribadire che la norma di cui all'art.68 CDF “non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l'attività nella più ampia definizione di assistenza” (CNF, 16 aprile 2014, n. 43 o 63), cosicché è sufficiente a integrare il divieto anche il fatto che la progressiva attività abbia avuto consistenza di mera attività stragiudiziale e non anche giudiziale (in senso adesivo, sul punto, ex plurimis: CNF, 14 aprile 2016, n. 78)”* (C.N.F. n. 123/2018).

In conclusione, il complesso delle norme sopra enunciate tende a garantire che il mandato venga assolto in assoluta autonomia ed indipendenza da ogni vincolo e, contemporaneamente, ad assicurare che il rapporto fiduciario tra cliente ed avvocato, unitamente al vincolo di segretezza, non venga mai compromesso o messo in dubbio da altri incarichi professionali.

Ritiene

che l'istante, nell'adeguarsi ai principi ed ai riferimenti sopra esposti, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta.

Varie ed eventuali

- I Consiglieri Lubrano ed Alesii aggiornano il Consiglio in ordine alla comunicazione fatta pervenire dall'I.N.P.S. relativa all'avviso pubblico per la formazione di liste di avvocati domiciliatari e/o sostituti di udienza per contenzioso.

Il Consigliere Lubrano riferisce che, a seguito dell'incontro tenutosi con una rappresentanza degli Avvocati dell'INPS, gli stessi non hanno manifestato disponibilità ad intervenire in autotutela sull'avviso in questione eliminando le criticità già segnalate dal Consiglio.

Conseguentemente, permanendo le criticità già evidenziate, il Consigliere Lubrano propone di esperire ricorso al T.A.R. avverso il provvedimento.

Il Consigliere Bolognesi interviene a favore della proposta del Consigliere Lubrano.

Si associa il Consigliere Galeani.

Il Consiglio delibera di proporre ricorso, nominando quali difensori gli Avv.ti (omissis) ed autorizzando il Presidente alla sottoscrizione della procura alla lite ed ai successivi adempimenti; approva altresì la spesa necessaria per il contributo unificato e le eventuali successive spese vive relative al contenzioso. Delibera immediatamente esecutiva.

Pareri su note di onorari (n.22)

(omissis)